



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL
PUBBLICO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
RIGUARDANTI FNM S.P.A. E L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E LA TENUTA
DEI REGISTRI DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO**

18 dicembre 2025

FNM S.P.A. – SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14 - CAPITALE
SOCIALE € 230.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO - ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE - C.F. E P.IVA 00776140154 - C.C.I.AA. MILANO - REA 28331

PREMESSE

Art. 1

Finalità

1. Il presente “Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso” (il “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (“**FNM**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), su proposta del Presidente dell’organo amministrativo, nella riunione del 30 giugno 2016, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, (i) nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e s.m.i. in materia di abusi di mercato (il “**Reg. UE n. 596/2014**” o “**Regolamento MAR**”) e nelle relative disposizioni di attuazione, (ii) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e s.m.i. e nelle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e s.m.i., nonché nel rispetto della Raccomandazione 1 f) dell’art. 1 del Codice di Corporate Governance (edizione gennaio 2020). Il Regolamento è stato successivamente modificato - in conformità a quanto previsto *sub* paragrafo 2 - in data 22 dicembre 2016, in data 22 novembre 2018, al fine di tenere conto degli orientamenti forniti dall’ESMA (*final report*, orientamenti e *Q&A*) e dalla CONSOB (linee guida sulla gestione delle informazioni privilegiate, di seguito le “**Linee Guida**”), in data 10 maggio 2019 e, da ultimo, in data 18 dicembre 2025, per tenere conto delle modifiche introdotte, *inter alia*, dal Regolamento UE 2809/2024 (cd. “Listing act”).
2. Il Regolamento è adottato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di abusi di mercato e, in particolare, con il Regolamento MAR e con le relative disposizioni di attuazione, oltre che con le disposizioni applicabili del TUF e del Regolamento Emittenti. Il Regolamento recepisce altresì gli orientamenti emanati in materia dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), dalle Linee Guida, dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento OPC**”), dal Codice di Corporate Governance e dalla Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di FNM.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha delegato il Presidente di FNM ad apportare al Regolamento ogni modifica necessaria od opportuna al fine di allinearne il contenuto e le relative previsioni (ivi incluse quelle relative al Registro Insider, come di seguito definito) ai cambiamenti che dovessero intervenire nella struttura organizzativa della Società, alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia ovvero da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa**”).
4. Il Regolamento disciplina (i) le modalità per il trattamento, la gestione interna e per la comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni societarie riguardanti la Società, tra le quali le Informazioni Regolamentate ai sensi dell’art. 113-*ter* del Testo Unico della Finanza, incluse le Informazioni Privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR, nonché (ii) l’istituzione, la gestione e la tenuta del “*Registro delle*”

persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate”.

5. Il Regolamento viene adottato al fine di:

- assicurare l’osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali, anche regolamentari, vigenti in materia;
- disciplinare le modalità e i termini che devono essere rispettati nell’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di informazione societaria;
- garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate, nelle fasi della gestione e comunicazione al pubblico;
- fornire la più ampia tutela alla Società ed alla generalità degli investitori prevenendo abusi di mercato da parte dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali insider trading, diffusione illecita di dati e manipolazioni di mercato;
- salvaguardare la reputazione aziendale e la fiducia degli stakeholder;
- garantire la trasparenza informativa, l’integrità e la parità di trattamento degli azionisti;
- rafforzare l’etica d’impresa e promuovere comportamenti coerenti con i principi ESG e con le *best practice* di governance sostenibile;
- ridurre il rischio di reati o illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
- tutelare la Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa possano ricadere per gli illeciti commessi da soggetti alla stessa riconducibili.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve ispirarsi alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM, alla Politica Anticorruzione FNM e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, di cui il presente Regolamento deve considerarsi parte integrante. Eventuali violazioni del presente Regolamento possono comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili in base alle modalità previste dal predetto Modello e dalle normative applicabili.

In calce al Regolamento è riportato un estratto delle principali disposizioni di legge e regolamentari in tema di abusi di Informazioni Privilegiate, che i Destinatari, come nel prosieguo definiti, sono tenuti a conoscere e ad osservare unitamente alla normativa interna adottata dalla Società.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Art. 2

Definizioni

- **Borsa:** Borsa Italiana S.p.A.

- **Destinatari:** amministratori, membri dell'organo di controllo, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti che si trovino ad avere accesso in ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.
- **Elenco Informazioni Privilegiate (Elenco IP):** sottosezione del Registro Insider relativa a specifiche Informazioni Privilegiate, in cui sono iscritti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni in via temporanea.
- **ESMA:** European Securities and Markets Authority.
- **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate o FGIP:** funzione organizzativa che, in ottemperanza alle Linee Guida, è deputata alla gestione e applicazione del processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate e al Registro Insider. Tale funzione è rappresentata dal Presidente di FNM.
- **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate o FOCIP:** le strutture aziendali di FNM e, ove presenti, le strutture aziendali delle Società Controllate a vario titolo coinvolte nella trattazione delle specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate. Tali funzioni includono di volta in volta (i) per FNM, ove presenti, il Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e Responsabile della Direzione Affari Societari, Legali e Regulatori; (ii) per le Società Controllate, i responsabili delle competenti funzioni, servizi e uffici della Società e delle Società Controllate di volta in volta eventualmente individuati da ciascuna delle Società Controllate.
- **Gruppo FNM:** FNM S.p.A. e le Società Controllate che siano sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte di FNM.
- **Informazione Privilegiata:** si intende, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR:
 - (1) un'informazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - (a) ha carattere preciso¹;

¹ Il carattere preciso dell'Informazione Privilegiata dipende dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni.

- (a) *L'informazione fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà.*

Tale condizione ricorre quando l'informazione si riferisce a circostanze o eventi non ancora sicuri e certi al 100%, ma in relazione ai quali sussistano evidenze oggettive che consentano di ritenere ragionevole *ex ante* (cioè sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione) che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà. Devono quindi sussistere, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che le circostanze o gli eventi futuri cui fa riferimento l'informazione verranno ad esistere o si verificheranno. Non sono sufficienti *rumours* o mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Può avere carattere preciso anche:

- (i) un'informazione non completa in tutti i suoi elementi (per esempio, il progetto di avvicinamento alla società *target* tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA); e/o
- (ii) un'informazione riferita a situazioni alternative (per esempio, il fatto che l'emittente non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica necessariamente che tale informazione non abbia carattere preciso); e/o

- (b) non è stata resa pubblica;
 - (c) concerne, direttamente o indirettamente, FNM o uno o più strumenti finanziari riguardanti FNM;
 - (d) è materiale, e cioè un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da FNM o dei relativi strumenti finanziari derivati².
- (2) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su

(iii) un'informazione relativa ad una tappa intermedia di un processo prolungato (ad esempio, nel caso di OPA, il fatto che alla fine del processo l'offerta non venga lanciata non implica che il progetto di avvicinamento alla società *target* non possa costituire di per sé un'informazione di carattere preciso).

- (b) *L'informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.*

Tale condizione è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, e ricorre quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

Potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni della Società ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità (la variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari derivati).

² Il carattere materiale di un'informazione ricorre quando un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe tale informazione come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera: (i) l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'Emittente; (ii) il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario; (iii) l'attendibilità della fonte di informazione; (iv) ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

La valutazione della materialità di un'informazione (*i.e.* del suo probabile effetto significativo sui prezzi) va condotta caso per caso, sulla base di un'analisi *ex ante*, tenendo di regola in considerazione i seguenti criteri (necessariamente indicativi e non esaustivi):

- (a) se il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari (anche derivati) della Società;
- (b) se precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- (c) se la Società ha già trattato informazioni simili come privilegiate;
- (d) le presumibili reazioni dei *media* o della stampa all'annuncio dell'informazione;
- (e) l'impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- (f) la dimensione dell'operazione sottostante all'informazione;
- (g) l'impatto sul *core business* della Società o sulle informazioni già rese pubbliche;
- (h) il rilievo dell'informazione per il settore;
- (i) l'inserimento dell'informazione nella congiuntura economica;
- (j) lo stato di sviluppo dell'operazione sottostante l'informazione, avuto anche riguardo al coinvolgimento di più unità organizzative aziendali, al conferimento di incarichi a consulenti esterni o alla richiesta di finanziamenti esterni;
- (k) se il progetto sottostante all'informazione è frutto di indicazioni provenienti dal *top management* (c.d. processo *top-down*).

merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

- (3) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- (4) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri di cui sopra relativi alle Informazioni Privilegiate. A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; (v) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari; (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice; (vii) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

In relazione alle Società Controllate da FNM, ai fini del presente Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per FNM medesima alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate stesse.

- **Informazioni Regolamentate:** si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati in applicazione della normativa vigente, anche regolamentare, ivi incluse le Informazioni Privilegiate (c.d. "*price sensitive*").
- **Informazioni Rilevanti:** si intendono qualsiasi informazione o documento riguardanti, direttamente o indirettamente, FNM o uno o più strumenti finanziari riguardanti FNM che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze, possono assumere, in un successivo, anche prossimo, momento, natura di Informazioni Privilegiate.

Al fine di agevolare l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e adempiere con tempestività agli obblighi previsti dalla normativa in materia di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società ha individuato le seguenti categorie di informazioni rilevanti, che riguardano tipi di informazioni che possono, in un secondo anche prossimo momento, assumere natura privilegiata. Tali informazioni concernono,

direttamente o indirettamente, FNM o uno o più strumenti finanziari riguardanti FNM:

- 1) informazioni relative all'andamento della gestione della Società e del Gruppo FNM, sia di natura previsionale sia di natura consuntiva (inclusi i dati economico-finanziari e contabili destinati ad essere riportati nelle relazioni finanziarie periodiche o nelle comunicazioni al pubblico);
- 2) informazioni relative a svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- 3) informazioni relative alle attività della società di revisione (incluse quelle riguardanti la rinuncia all'incarico o il rilascio di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio);
- 4) informazioni relative all'ingresso in (o all'uscita da) mercati o settori di business;
- 5) informazioni relative a operazioni su beni immateriali (brevetti, licenze, invenzioni, diritti, ecc.);
- 6) informazioni relative all'acquisto o alla vendita di partecipazioni o altre attività rilevanti;
- 7) informazioni relative a operazioni straordinarie, quali, inter alia, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- 8) informazioni relative a operazioni sul capitale;
- 9) informazioni relative all'emissione di strumenti finanziari e alla definizione/modifica delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- 10) informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari (incluse le operazioni su azioni proprie);
- 11) informazioni relative a ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- 12) informazioni relative alla composizione del management, incluse quelle relative a dimissioni e nomine di amministratori e/o sindaci della Società o a cambiamenti nel personale strategico;
- 13) informazioni relative a cambiamenti negli assetti proprietari della Società;
- 14) informazioni relative a piani di incentivazione del management della Società;
- 15) informazioni relative a policy di distribuzione di dividendi della Società;
- 16) informazioni relative alla revoca di affidamenti bancari;
- 17) informazioni in merito all'ottenimento, rinnovo, revoca, sospensione di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri permessi;
- 18) informazioni relative alle controversie legali che possono avere un impatto rilevante sui risultati della Società e/o del Gruppo FNM;
- 19) informazioni relative a procedure concorsuali;
- 20) informazioni relative all'insolvenza di importanti debitori;
- 21) informazioni relative a contratti rilevanti.

- **Linee Guida:** Linee guida Consob n. 1/2017 sulla gestione delle informazioni privilegiate, pubblicate in data 13 ottobre 2017.
- **Preposto al Registro Insider:** il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, incaricato della gestione, tenuta e aggiornamento del Registro Insider.
- **Referente Informazioni Rilevanti:** il soggetto individuato quale responsabile della corretta attuazione della normativa in materia di Informazioni Privilegiate da ciascuna delle Società Controllate di FNM.
- **Registro Insider:** il registro delle persone che, in via permanente o occasionale, hanno accesso a Informazioni Privilegiate, istituito e gestito ai sensi dell'art. 18 del Regolamento MAR.
- **Regolamento Emittenti:** regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
- **Regolamento MAR:** Regolamento (UE) n. 596/2014 e successive modifiche e integrazioni (Market Abuse Regulation).
- **Regolamento OPC:** regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate.
- **SDIR:** sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato da Consob.
- **Sezione Permanente:** la sezione del Registro Insider in cui sono iscritti i soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.
- **Società o Emittente:** FNM S.p.A.
- **Società Controllate:** le società su cui FNM esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF³.
- **Società Strategiche:** le società strategiche, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società, soggette a direzione e coordinamento di FNM (le "**Società Strategiche**");
- **TUF:** D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico della Finanza).

Art. 3

Destinatari

³ Ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile: – le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; – le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

1. Il presente Regolamento si applica a FNM e alle Società Controllate, in quanto possibili fonti di informazioni che potrebbero avere un impatto sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società ed avere, quindi, per quest'ultima natura rilevante e/o privilegiata.
2. Sono tenuti all'osservanza del Regolamento (congiuntamente, i “**Destinatari**”) i seguenti soggetti di FNM e delle Società Controllate:
 - (a) gli amministratori, i membri dell'organo di controllo,
 - (b) i dirigenti,
 - (c) tutti i dipendenti, collaboratori, agenti e consulenti che si trovino ad avere accesso in ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte alle Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

Nel rispetto di quanto prescritto dal vigente art. 114, comma 2 del TUF, il Regolamento è vincolante anche per i componenti degli organi sociali delle Società Controllate, affinché adottino le misure necessarie al fine di fornire senza indugio tutte le informazioni occorrenti per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla disciplina vigente.

3. Il Regolamento entra in vigore immediatamente e viene trasmesso dal Presidente di FNM agli organi di amministrazione e controllo di FNM e di tutte le Società Controllate, che hanno l'onere di darne informativa a tutti i Destinatari, per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza delle prescrizioni di legge a livello di gruppo. Le Società Controllate, in particolare, sono tenute a recepire principi e contenuti del Regolamento, adattandoli alla propria organizzazione e a curarne adeguata diffusione all'interno delle singole società, come meglio precisato al successivo art. 4. A tal fine, ciascuna Società Controllata individua e comunica a FNM il nominativo del Referente Informazioni Rilevanti incaricato di dare comunicazione alla Società delle circostanze che costituiscono o possano costituire Informazioni Rilevanti o Privilegiate, referente che dovrà essere selezionato, ove presenti, tra il presidente esecutivo, l'amministratore delegato e il direttore finanziario della Società Controllata.
4. Il presente Regolamento è portato inoltre a conoscenza delle Società partecipate, allo scopo di promuovere comportamenti e flussi informativi coerenti con quelli espressi da FNM e dalle Società Controllate.

Art. 4

Rapporti con le Società Controllate

1. Le Società Controllate sono portate a conoscenza del presente Regolamento, mediante apposita comunicazione agli organi sociali che dovranno adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa e le proprie dimensioni, adeguate misure per la gestione di tutte le informazioni societarie.
2. I consiglieri delle Società Controllate hanno la responsabilità della gestione delle informazioni concernenti la propria società, che possono essere divulgate nel rispetto della normativa vigente, in ogni caso tenendo conto degli obblighi gravanti su FNM come società quotata.
3. In particolare, FNM è tenuta a comunicare al pubblico anche le informazioni che riguardano

le Società Controllate, qualora l'informazione relativa a queste ultime, per la rilevanza assunta dalla stessa, possa essere considerata un'informazione privilegiata con riferimento alla Società medesima⁴.

4. Al fine di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, ogni Società Controllata dovrà conformarsi alle regole descritte nel Regolamento e assicurare la gestione e il monitoraggio di tutte le informazioni ed in particolare di tutte le eventuali Informazioni Rilevanti, per garantirne la riservatezza, anche tramite l'individuazione del Referente Informazioni Rilevanti.
5. I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, gli agenti e i consulenti delle Società Controllate che si trovino ad avere accesso, in ragione della loro attività lavorativa e/o delle funzioni svolte, alle Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate sono tenuti a segnalare al proprio responsabile, che a sua volta dovrà riportare (anche per il tramite delle Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate della Società Controllata, ove individuate, o, in mancanza, tramite le FOCIP della Controllante) al Referente Informazioni Rilevanti, le Informazioni Rilevanti che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e/o delle funzioni svolte.
6. Gli amministratori e i membri dell'organo di controllo delle Società Controllate sono tenuti a segnalare al Referente Informazioni Rilevanti, le Informazioni Rilevanti che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
7. Il Referente Informazioni Rilevanti dovrà valutare la natura rilevante / privilegiata dell'informazione, verificando se sia potenzialmente in grado di avere un impatto anche sul prezzo degli strumenti finanziari emessi da FNM. A tal fine il Referente Informazioni Rilevanti può avvalersi dell'ausilio del FGIP e delle Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate della Società Controllata, ove individuate, o, in mancanza, tramite le FOCIP della Controllante.
8. È rimessa alla responsabilità del Referente Informazioni Rilevanti della singola Società Controllata la corretta individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti / Informazioni Privilegiate al proprio interno, nonché la tempestiva formale comunicazione al FGIP, il quale sarà a sua volta chiamato individualmente e liberamente a valutare se le informazioni comunicate dalle Società Controllate debbano effettivamente considerarsi quali Informazioni Rilevanti / Informazioni Privilegiate per FNM.
9. A tal riguardo, le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate delle Società Controllate si relazioneranno con il proprio Referente Informazioni Rilevanti, il quale dovrà informare tempestivamente il FGIP, al fine di procedere alla valutazione finale circa la natura dell'informazione trasmessa per permettere il rispetto e l'applicazione delle procedure sopra riportate.
10. Nel caso in cui il FGIP valuti che l'informazione non sia ancora tale da essere diffusa al pubblico, ovvero decida di ritardarne la comunicazione, anche per il tramite delle Funzioni

⁴ Si tratta cioè di quelle informazioni che possono avere natura *price sensitive* in relazione ad FNM e rispondono, altresì, agli altri requisiti previsti per le Informazioni Privilegiate.

Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate della Società, il FGIP, informa il Referente Informazioni Rilevanti della Società Controllata, affinché la stessa adotti, di intesa con la Società, le opportune misure organizzative per garantire la riservatezza della informazione.

PARTE I

GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Art. 5

Obblighi di riservatezza

1. I Destinatari sono tenuti a:
 - (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni societarie, ed in particolare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, acquisiti nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale ovvero della propria funzione o ufficio, e a non diffonderli né a rivelarli ad alcuno, se non nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa, comunitaria e nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo applicabile;
 - (b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire in possesso solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non a fini personali o per scopi estranei all'attività lavorativa o professionale, e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento ed in conformità alla normativa, comunitaria e nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo applicabile; e
 - (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate fino al momento della comunicazione al pubblico.
2. I Destinatari sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 1 anche riguardo alle informazioni societarie rilevanti nella fase preliminare alla loro definitiva qualificazione come Informazioni Privilegiate operata secondo quanto disposto dagli artt. 4 punto 2 e 6 del presente Regolamento.
3. Al fine di presidiare la confidenzialità delle informazioni rilevanti e monitorarne la circolazione, la Società si avvale della facoltà di istituire il “**Registro delle informazioni rilevanti**” (la “Relevant Information List – RIL”), nel quale sono indicati per ciascuna categoria di informazioni rilevanti (se del caso suddivisibile in sottocategorie) i responsabili delle funzioni aziendali che hanno tipicamente accesso (o hanno diritto di avere accesso) alle informazioni della categoria (o, se del caso, della sottocategoria). Il FGIP, con l'ausilio del Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, è la funzione responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle informazioni rilevanti.

Art. 6

Valutazione sul carattere privilegiato dell'informazione ed individuazione dei soggetti competenti

1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo e i responsabili delle funzioni, servizi e uffici della Società e delle Società Controllate, identificati sulla base

dell'organigramma di volta in volta vigente devono informare senza indugio il FGIP, anche per il tramite e delle Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate e/o, per le Società Controllate, del relativo Referente Informazioni Rilevanti, di tutte le Informazioni Rilevanti e di tutte Informazioni Privilegiate e che abbiano origine all'interno della propria funzione, servizio o ufficio o di cui comunque vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio.

2. I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, gli agenti e i consulenti di FNM che si trovino ad avere accesso, in ragione dell'attività lavorativa e/o delle funzioni svolte, alle Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate sono tenuti a segnalare al proprio responsabile, che a sua volta dovrà riportare (anche per il tramite delle Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate) al FGIP, le Informazioni Rilevanti che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e/o delle funzioni svolte.
3. Gli amministratori e i membri dell'organo di controllo di FNM sono tenuti a segnalare al FGIP, le Informazioni Rilevanti che considerino potenzialmente di natura privilegiata, e di cui siano venuti o vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
4. La valutazione circa la natura privilegiata delle informazioni societarie è effettuata dal FGIP, in collaborazione con le FOCIP.
5. Ove una informazione venga valutata Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata dal FGIP, in collaborazione con il Direttore Generale, viene informato il responsabile della tenuta del "Registro *delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*" (di seguito, il "**Registro Insider**") affinché proceda con l'iscrizione. Nel caso in cui il FGIP, in collaborazione con il Direttore Generale, stabilisca di procedere alla comunicazione immediata di una Informazione Privilegiata, viene tempestivamente informato il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo per la predisposizione e la pubblicazione del comunicato stampa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento. In caso contrario, il FGIP potrà ritardare la comunicazione immediata dell'Informazione Privilegiata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.

PARTE II

LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 7

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate – principi generali

1. All'esito delle valutazioni di cui all'articolo 6 e laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo della comunicazione, la Società comunica al pubblico, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente FNM, quanto più rapidamente possibile, al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlate, con le modalità indicate nei successivi artt. 8 e 9, e nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, garantendo che tale comunicazione avvenga gratuitamente, in via non discriminatoria e in maniera contestuale, con modalità tali da permettere un accesso veloce e completo a, e una valutazione corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.
2. Nell'ambito delle Informazioni Privilegiate previste dall'art. 7 del Regolamento MAR, le Informazioni Privilegiate che riguardano indirettamente il Gruppo FNM, (ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni a FNM, come la pubblicazione di ricerche di analisti finanziari, decisioni di Autorità di Vigilanza, *antitrust*, autorità pubbliche, ecc.) non sono soggette all'obbligo di immediata comunicazione al pubblico. È tuttavia possibile che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, Informazioni Rilevanti che non erano considerate Privilegiate dall'Emittente assumano tale natura (ad esempio, se il *consensus* degli analisti finanziari incrementa la valutazione dell'Emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'Emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata).
3. Finché l'Emittente non abbia pubblicato le Informazioni Privilegiate con le corrette modalità individuate nel presente Regolamento, tali informazioni non possono essere considerate pubbliche e mantengono natura privilegiata (gli investitori potrebbero infatti ritenere che tali informazioni non siano ancora "sicure" e certe). Nel caso limite in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurino con certezza che la fonte dell'informazione è l'Emittente stesso, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non deve essere considerata privilegiata. Rimane fermo l'obbligo per la Società di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla vigente normativa e specificate nel presente Regolamento.
4. Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, completezza, coerenza, trasparenza, tempestività e omogenea diffusione al fine di garantire la parità di trattamento (c.d. "simmetria informativa").
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR, la Società non deve coniugare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate con la promozione e/o commercializzazione delle proprie attività.

Art. 8

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate – comunicati stampa

1. Le Informazioni Privilegiate vengono comunicate al pubblico mediante diffusione di un comunicato stampa (il "**Comunicato**"), ovvero con ogni altra modalità individuata dalla

normativa di legge o regolamento, comunitaria o nazionale, di tempo in tempo applicabile.

2. Il Comunicato deve contenere:
 - (a) tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva degli eventi e delle circostanze rappresentati; e
 - (b) i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti sul medesimo argomento.
3. I Comunicati *price sensitive* relativi ad Informazioni Privilegiate, di norma, si compongono di:
 - (a) titolo, che contiene una descrizione oggettiva e sintetica della circostanza o evento a cui si riferisce un'Informazione Privilegiata. Nel caso in cui il Comunicato si riferisca a più circostanze o eventi, il titolo fa menzione di ciascuna circostanza o evento;
 - (b) sommario, che riassume gli elementi caratterizzanti della circostanza o evento a cui si riferisce un'Informazione Privilegiata, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso nel caso in cui il titolo del Comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali di tale informazione;
 - (c) testo, che riporta in forma articolata il contenuto dell'Informazione Privilegiata secondo un indice liberamente scelto dalla Società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo;
 - (d) contatti societari, che contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'indirizzo *internet* della Società.

In sede di loro diffusione, i Comunicati dovranno essere identificati con un apposito codice identificativo di cui al Regolamento delegato UE 2016/1437 e all'art. 65-ter del Regolamento Emittenti ovvero previsto ai sensi di ogni normativa di tempo in tempo applicabile.

Il contenuto di eventuali *disclaimer* in calce ai Comunicati deve essere coerente con gli obblighi informativi e le connesse responsabilità a cui è soggetta la Società, e non deve fornire, al riguardo, indicazioni fuorvianti per il pubblico.

4. Tra gli eventi e le operazioni societarie potenzialmente soggette agli obblighi di comunicazione – le cui modalità di rappresentazione e contenuto minimo dei relativi Comunicati sono individuati nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa e nel Regolamento OPC – rientrano a titolo esemplificativo:
 - (a) l'approvazione dei dati contabili di periodo e il giudizio della società di revisione;
 - (b) i dati previsionali o obiettivi quantitativi;
 - (c) la nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;

- (d) le acquisizioni/cessioni;
 - (e) gli aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni;
 - (f) le operazioni su azioni proprie;
 - (g) le operazioni di fusione/scissione;
 - (h) le operazioni con parti correlate.
5. La predisposizione delle bozze di Comunicato spetta alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in coordinamento con le Funzioni aziendali di volta in volta interessate e, ove ritenuto necessario, avvalendosi dell'assistenza di professionisti esterni. In caso di informazioni privilegiate prevedibili, le persone coinvolte nel processo di redazione devono essere attivate con tempistiche adeguate, così da assicurare un corretto coordinamento delle risorse e la revisione del comunicato.
6. Ove ritenuto necessario, può essere valutata l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza e di Borsa in merito al contenuto del Comunicato.

Art. 9

Modalità di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate

1. I Comunicati e i documenti relativi alle Informazioni Regolamentate sono approvati come segue:
- (a) i Comunicati relativi all'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale nonché delle eventuali informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'articolo 154-ter del TUF sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - (b) i Comunicati relativi al calendario degli eventi societari e quelli relativi all'avvenuto deposito della documentazione sul sito internet della Società e alla messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato sono approvati dal Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
 - (c) tutti gli altri Comunicati sono approvati dal FGIP, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore Generale.
2. Le Informazioni Regolamentate devono essere comunicate al pubblico mediante la loro trasmissione, a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. "SDIR") prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla CONSOB, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile.
3. Contestualmente alla loro diffusione al pubblico le Informazioni Regolamentate devono essere trasmesse, a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, al meccanismo di stoccaggio prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla CONSOB, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla CONSOB.
4. Gli obblighi previsti nei precedenti paragrafi 2. e 3. si considerano adempiuti nel caso di

utilizzo, per la diffusione al pubblico delle Informazioni Regolamentate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

5. Le Informazioni Regolamentate devono inoltre essere pubblicate sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione e dovranno restare disponibili su tale sito per almeno i cinque anni successivi o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente (e.g. dieci anni per le relazioni finanziarie annuali e semestrali).
6. La Società pubblica sul proprio sito *internet* la denominazione dello SDIR e del meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale e l'indirizzo *internet* di quest'ultimo.
7. Il sito *internet* della Società deve rispettare i seguenti requisiti:
 - (a) consentire un accesso gratuito su base non discriminatoria;
 - (b) consentire agli utilizzatori di reperire agevolmente le informazioni inserite nelle apposite sezioni del sito;
 - (c) garantire che le Informazioni Privilegiate riportino la relativa data e ora di pubblicazione e siano esposte in ordine cronologico.

Art. 10

Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR e delle disposizioni di cui ai paragrafi che seguono, la Società – con decisione assunta dal Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) è probabile che la comunicazione immediata di tali informazioni pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione non avrebbe quale effetto probabile quello di fuorviare il pubblico; e
 - (c) FNM è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare, o che comporti, una circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dal Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, a condizione di rispettare le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) del precedente paragrafo. Le circostanze rilevanti includono quelle in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e se del caso della Società Controllata, ovvero possa, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.
3. Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico, nel rispetto dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016, la Società utilizza

una piattaforma elettronica dedicata che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (a) data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
 - (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e, ove richiesta dall'Autorità, della spiegazione per iscritto;
 - (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
4. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:
- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
 - (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
 - (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.
5. Nel caso di ritardata comunicazione di Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, la Società dovrà notificare alla CONSOB tale ritardo, fornendo le informazioni richieste dall'art. 4, par. 3 del Regolamento di esecuzione UE 2016/1055, immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in

volta vigente. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 114, comma 3 del TUF, in caso di successiva richiesta della CONSOB, la Società dovrà altresì fornire alla CONSOB la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 17, par. 4 del Regolamento MAR e dalle relative norme tecniche di attuazione.

6. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi precedenti e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

Art. 11

Comunicazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate a soggetti terzi

1. Le Informazioni Rilevanti e – ove ricorrano le condizioni per il ritardo – le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate, in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale o della funzione, a soggetti terzi, a condizione che questi ultimi siano vincolati a obblighi di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. I soggetti ai quali sono comunicate Informazioni Privilegiate devono comunque essere tempestivamente iscritti nel Registro Insider a cura del Preposto al Registro Insider.
2. A titolo esemplificativo, le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate che consistono in situazioni contabili possono essere trasmesse alla società di revisione, ai consulenti che partecipano alla redazione delle stesse e, naturalmente, ai membri degli organi amministrativi, nonché ai membri del Collegio Sindacale.
3. Fuori dai casi di cui al paragrafo 1. che precede e dall'art. 14 che segue, la comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate rappresenta una comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento MAR.

Art. 12

Richieste di informazioni o di comunicazioni da parte di Borsa Italiana o Consob

Qualora CONSOB e/o Borsa richiedano alla Società la comunicazione al pubblico ovvero la trasmissione in via riservata di determinate notizie o informazioni, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone, a seconda dei casi, il testo del Comunicato da pubblicarsi in conformità agli artt. 8 e 9 ovvero il testo della lettera di risposta all'Autorità e/o Borsa, e, ottenuta l'approvazione del Presidente (il quale potrà interessare al riguardo anche il Consiglio di Amministrazione), ne dispone la pubblicazione ovvero la trasmissione riservata.

Art. 13

Rapporti con analisti finanziari, operatori del mercato e relazioni esterne

1. La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori di mercato è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà avvalersi, a seconda dei casi, del supporto del Direttore Generale, della Direzione Amministrazione

Finanza e Controllo e, ove del caso, delle altre strutture aziendali rilevanti.

2. A tutela della parità informativa tra gli operatori del mercato e fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, applicabili, in relazione agli incontri con gli analisti finanziari o gli operatori del mercato, la Società deve:
 - (a) comunicare tempestivamente al pubblico gli eventuali dati previsionali o le Informazioni Privilegiate che, involontariamente, siano comunicate nell'ambito di detti incontri; e
 - (b) comunicare preventivamente al mercato gli eventuali dati previsionali o le Informazioni Privilegiate che la Società intende comunicare nell'incontro con gli operatori del mercato.

Art. 14

Sondaggi di mercato

1. La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato (c.d. *market sounding*) - comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse degli stessi per tale operazione e le relative condizioni, quali, ad esempio, l'importo complessivo o il prezzo – si considera posta in essere nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione, o di una funzione quando siano rispettate le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento MAR.
2. La decisione di effettuare un sondaggio di mercato compete al Presidente o, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione, il quale valuta se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate.
3. In particolare, qualora FNM intenda realizzare un sondaggio di mercato, dovrà rispettare le condizioni, le modalità e i termini previsti dall'art. 11 del Regolamento MAR e dalla relativa normativa di attuazione
4. Le persone competenti a ricevere sondaggi di mercato per la Società sono, in via disgiunta tra loro, il Presidente e il Direttore Generale. Qualsiasi altro soggetto che riceva l'invito a partecipare ad un sondaggio di mercato ai sensi dell'art. 11 Reg. UE n. 596/2014 per conto della Società è tenuto a informare immediatamente uno dei soggetti competenti a ricevere il sondaggio per la Società, comunicando al soggetto che effettua il sondaggio la propria incompetenza e le persone designate per ricevere il sondaggio per conto della Società.
5. La persona competente che riceve il sondaggio di mercato per conto della Società – anche avvalendosi, se del caso, del supporto del Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – presidia la riservatezza delle Informazioni Privilegiate ricevute nel corso del sondaggio di mercato con le modalità di volta in volta ritenute più efficienti.

PARTE III

**ISTITUZIONE, GESTIONE E TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE
HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Art. 15

Istituzione del Registro Insider e relativo contenuto

1. La Società ha istituito il **Registro Insider**, nel quale sono iscritti tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, adottando la seguente procedura che ne disciplina la gestione e la tenuta.
2. FNM istituisce e cura la tenuta del Registro Insider anche con riguardo alle Società Controllate.
3. Nel Registro Insider non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione o acquisizione o di altre operazioni che costituiscono un'Informazione Privilegiata.
4. I dati personali delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

La necessità dell'inserimento nel Registro Insider sorge nel momento in cui una persona ha accesso ad una o più Informazioni Privilegiate, in conseguenza delle circostanze del caso. Avere accesso all'Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa: ad esempio, una persona ha accesso ad una Informazione Privilegiata sita in un *database* se riesce ad accedere alla stessa direttamente dal proprio *computer*.

5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, il Registro Insider è composto da sezioni distinte:
 - una sezione permanente, in cui sono riportati i dati di coloro che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Sezione Permanente**”)
 - una sezione temporanea (“**Elenco Informazioni Privilegiate**” o “**Elenco IP**”) suddivisa in sottosezioni per ciascuna Informazione Privilegiata, in ognuna delle quali sono riportati i dati di coloro che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata contemplata nella sottosezione.

Ciascuna Informazione Privilegiata è identificata con un titolo e, se necessario una breve descrizione, lo stato (aperta, chiusa), la data e l'ora di decisione dello stato e l'indicazione del soggetto che ne ha deciso lo stato e l'eventuale motivazione.

6. Se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, l'Elenco IP può riferirsi a tutte le tappe del processo (anche ove, nel corso di svolgimento del processo, l'informazione abbia via via mutato il suo contenuto).

Art. 16

Preposto alla gestione, tenuta ed aggiornamento del Registro Insider

1. La gestione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider avvengono a cura del Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in qualità di soggetto competente per la gestione e la tenuta del Registro Insider (il “**Preposto al Registro Insider**”), con il supporto della Finzione Investor Relations.

2. In particolare, al Preposto al Registro Insider sono attribuiti i seguenti compiti:
 - (a) assicurare il rispetto della normativa vigente e del Regolamento per quanto concerne la funzione da esso ricoperta;
 - (b) provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, cancellazioni o aggiornamenti) nel Registro Insider (a mero titolo esemplificativo: modifica della ragione per cui un soggetto risulta iscritto);
 - (c) istituire e mantenere l'archivio dei documenti informatici connessi alla tenuta del Registro Insider;
 - (d) comunicare ai soggetti iscritti nel Registro Insider la loro iscrizione, gli aggiornamenti, gli obblighi da osservare in coerenza con quanto previsto all'Art. 19 punto 6; e
 - (e) collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati ed ispezioni.

Art. 17

Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro Insider

1. Il FGIP, in coordinamento con le FOCIP e/o, ove applicabile, con il Referente Informazioni Rilevanti, procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco IP ovvero nella Sezione Permanente del Registro Insider, dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate in via occasionale ovvero continuativa e permanente. Il FGIP comunica senza indugio, al Preposto al Registro Insider i nominativi dei soggetti da iscrivere e le altre informazioni necessarie per procedere all'iscrizione, in conformità al Regolamento, in coerenza con quanto previsto all'Articolo 6.
2. FNM ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate e che, pertanto, devono essere iscritti dal Preposto al Registro Insider nella Sezione Permanente del Registro Insider:
 - (a) L'Amministratore Delegato, i Consiglieri di amministrazione e i Sindaci effettivi di FNM e delle società strategiche, come individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società, soggette a direzione e coordinamento di FNM (le "**Società Strategiche**");
 - (b) i Dirigenti con responsabilità strategiche di FNM, ivi incluse le relative segreterie, come individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - (c) i dirigenti di FNM e delle Società Strategiche, ivi incluse le relative segreterie, che vengono a conoscenza in modo ricorrente di Informazioni Privilegiate in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio e
 - (d) le persone che vengono a conoscenza in modo ricorrente di Informazioni Privilegiate in ragione della propria attività lavorativa, professionale, funzione o ufficio.

Art. 18

Modalità di tenuta del Registro Insider

1. Il Registro Insider è tenuto tramite una piattaforma informatica esterna prescelta dalla Società, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e della

normativa di volta in volta applicabile e deve assicurare:

- (a) il tempestivo adempimento degli obblighi di legge e di regolamento, ed in particolare con riferimento alla tipologia di dati in esso contenuti, nonché all'agevole accesso, gestione, consultazione e tenuta degli stessi;
 - (b) la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo che l'accesso allo stesso sia limitato alle persone chiaramente identificate che presso la Società devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione. A tal riguardo, possono accedere al Registro Insider, oltre al Preposto al Registro Insider e previa comunicazione al medesimo (che curerà, ove del caso, l'aggiornamento del medesimo), gli Amministratori e i Sindaci della Società, il Direttore Generale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il responsabile della Direzione Affari Legali, Societari e Regolatori, il Responsabile della Funzione *Internal Audit e Risk Management*, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di FNM, nonché i soggetti espressamente autorizzati dal Presidente;
 - (c) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider, con particolare riferimento alla ragionevole certezza della data di inserimento dei dati e all'immodificabilità degli stessi;
 - (d) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider.
2. Il Registro Insider viene tempestivamente aggiornato da parte del Preposto al Registro Insider, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
 - (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un soggetto già figurante nel Registro Insider;
 - (b) se vi è un nuovo soggetto che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunto al Registro Insider; e
 - (c) se un soggetto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
 3. In particolare, è aggiunta una nuova sottosezione al Registro IP ogni volta che la FGIP individui una nuova Informazione Privilegiata (secondo la definizione dell'art. 7 del Regolamento MAR) alla quale hanno accesso soggetti distinti da quelli iscritti nella Sezione Permanente. Nel Registro IP, non saranno iscritti i soggetti già iscritti nella Sezione Permanente.
 4. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
 5. Su richiesta da parte della competente Autorità di Vigilanza, il Preposto al Registro Insider trasmette il Registro Insider alla menzionata Autorità di Vigilanza con le modalità dalla medesima di volta in volta indicate.

Per consentire la corretta tenuta del Registro Insider, ciascuno dei Destinatari, inclusi i soggetti indicati nella Sezione Permanente, comunica al Preposto al Registro Insider i dati relativi (i) ai propri collaboratori e assistenti, e (ii) ai consulenti, dipendenti, collaboratori e comunque ad ogni altro soggetto che abbia per suo tramite accesso a Informazioni Privilegiate.

6. Il Preposto al Registro Insider invia a ciascuna persona interessata la comunicazione (i) dell'avvenuta iscrizione nel Registro Insider e del venir meno dei motivi che avevano determinato l'iscrizione secondo quanto previsto agli Allegati A e B nonché (ii) degli obblighi derivanti dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa comunitaria o nazionale, anche regolamentare, di tempo in tempo applicabile. Ogni persona iscritta nel Registro Insider è tenuta a restituire dette comunicazioni, sottoscritte per ricevuta, confermando tutte le informazioni e i dati necessari per la compilazione del Registro Insider. A discrezione del Preposto al Registro Insider, la presa d'atto può avvenire anche esclusivamente attraverso strumenti elettronici (ad esempio, *e-mail*), fermo restando l'obbligo per ogni persona iscritta nel Registro Insider di confermare tutti i dati necessari per la corretta compilazione dello stesso.
7. Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, il Preposto al Registro Insider indica tale circostanza nel Registro Insider e ne informa le persone iscritte nell'apposita sottosezione della Registro IP.
8. Il trattamento dei dati dei soggetti iscritti nel Registro Insider avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/03 e delle altre disposizioni di legge applicabili. Il trattamento di tali dati è finalizzato all'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative di tempo in tempo vigente e il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi prescritti dalla normativa applicabile. Su richiesta delle persone interessate, il Preposto al Registro Insider consegna copia delle informazioni contenute nel Registro e che le riguardano.

Art. 19

Conservazione del Registro Insider

I dati riguardanti i soggetti iscritti nel Registro Insider e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazioni ai soggetti iscritti) devono essere mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle cause che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

PARTE IV

SANZIONI

Art. 20

Sanzioni

1. Le norme del Regolamento hanno carattere vincolante.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dal Regolamento, la Società potrà adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei trasgressori, che verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di FNM.
3. L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalle disposizioni normative descritte nel Regolamento può comportare:
 - (a) per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente;
 - (b) per il trasgressore le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza.
4. Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:
 - (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF, nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente;
 - (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01, e nel rispetto della normativa comunitaria di volta in volta vigente.

ALLEGATO “A”

Destinatario:

Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di FNM S.p.A., istituito ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014

Gentile [●],

richiamato quanto prescritto dalla “Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso” (il “Regolamento”) adottato da FNM S.p.A. (la “Società”), La informo che la Sua persona è stata iscritta nel “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di FNM S.p.A.” (il “Registro Insider”) – ossia il registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o le sue controllate – in conformità alle seguenti previsioni:

DATA / ORA	[●]
SEZIONE	Temporanea – [●]
MOTIVO	[●]

In considerazione di quanto sopra, è richiesto che Lei con la sottoscrizione della presente:

- a) si impegni ad adempiere agli obblighi posti a Suo carico dal Regolamento – che si allega alla presente quale “Allegato 1” – tra cui, in particolare, il dovere di confidenzialità;
- b) proceda a integrare o variare, ove del caso, le informazioni anagrafiche in calce alla presente, nonché a comunicare al Responsabile della tenuta del Registro Insider ogni variazione dei suoi dati personali;
- c) comunichi alla scrivente Società, senza indugio, i soggetti che per Suo tramite hanno accesso all’informazione privilegiata relativa a “[●]”, fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni anagrafiche necessarie per consentire alla Società di procedere all’iscrizione di tali soggetti nel Registro Insider.

Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014, Le ricordo inoltre che l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate di FNM S.p.A. configura gli illeciti penali e amministrativi di cui agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014, agli articoli della Direttiva 57/2014 e alle norme nazionali di attuazione contenute nel D. Lgs. n. 58/1998, con conseguente applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate, di

comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), e potrebbe comportare la responsabilità amministrativa della Società (il testo dei menzionati articoli viene allegato alla presente quale “Allegato 2”).

Ogni eventuale variazione del motivo dell’iscrizione dei Suoi dati nel Registro Insider, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

Con i migliori saluti,

Il Preposto al Registro Insider di FNM

([●])

Allegati 1, 2.

Informazioni anagrafiche

Nome / Cognome	[●]
Cognome/i alla nascita (se diverso/i)	[●]
Data di nascita	[●]
Codice fiscale	[●]
Numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	[●]
Numeri di telefono privati (casa e mobile)	[●]
Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	[●]
Indirizzo e-mail	[●]
Società di appartenenza	[●]

Per presa visione e accettazione

Luogo, Data _____

Firma _____

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di FNM S.p.A., istituito ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014

Gentile [●],

richiamato quanto prescritto dalla “Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso” (il “Regolamento”) adottato da FNM S.p.A. (la “Società”), La informo che la Sua persona è stata iscritta nel “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di FNM S.p.A.” (il “Registro Insider”) – ossia il registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o le sue controllate – in conformità alle seguenti previsioni:

DATA / ORA	[●]
SEZIONE	Permanente
MOTIVO	[●]

In considerazione di quanto sopra, è richiesto che Lei con la sottoscrizione della presente:

- a) si impegni ad adempiere agli obblighi posti a Suo carico dal Regolamento – che si allega alla presente quale “Allegato 1” – tra cui, in particolare, il dovere di confidenzialità;
- b) proceda a integrare o variare, ove del caso, le informazioni anagrafiche in calce alla presente, nonché a comunicare al Responsabile della tenuta del Registro Insider ogni variazione dei suoi dati personali;
- c) comunichi alla scrivente Società, senza indugio, i soggetti che per Suo tramite hanno accesso ad informazioni privilegiate di FNM, fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni anagrafiche necessarie per consentire alla Società di procedere all’iscrizione di tali soggetti nel Registro Insider.

Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 18 del Regolamento UE n. 596/2014, Le ricordo inoltre che l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate di FNM S.p.A. configura gli illeciti penali e amministrativi di cui agli articoli da 8 a 15 del Regolamento UE n. 596/2014, agli articoli della Direttiva 57/2014 e alle norme nazionali di attuazione contenute nel D. Lgs. n. 58/1998, con conseguente applicazione delle relative sanzioni (con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato), e potrebbe comportare la responsabilità amministrativa della Società (il testo dei menzionati articoli viene allegato alla presente quale “Allegato 2”).

Ogni eventuale variazione del motivo dell’iscrizione dei Suoi dati nel Registro Insider, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione, Le verranno tempestivamente comunicati.

Con i migliori saluti,

Il Preposto al Registro Insider di FNM

([●])

Allegati 1, 2.

Informazioni anagrafiche

Nome / Cognome	[●]
Cognome/i alla nascita (se diverso/i)	[●]
Data di nascita	[●]
Codice fiscale	[●]
Numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	[●]
Numeri di telefono privati (casa e mobile)	[●]
Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	[●]
Indirizzo e-mail	[●]
Società di appartenenza	[●]

Per presa visione e accettazione

Luogo, Data _____

Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento Privacy") e del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) N. 2016/679" ("Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali riferibili alla Sua persona FNM S.p.A. La informa di quanto segue.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società FNM S.p.A., con sede legale in P.le Cadorna 14, 20123, Milano, pec: fnm@legalmail.it (di seguito anche il "Titolare" o la "Società"). Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: privacy@fnmgroup.it.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso

Finalità connesse all'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. c Regolamento (UE) 2016/679).

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l'espletamento degli obblighi previsti dal Regolamento MAR e delle relative norme di attuazione comunitarie, tra le quali, il Regolamento di Esecuzione n. 1210/2022, nonché delle conseguenti previsioni del Regolamento.

In particolare, il trattamento è effettuato per le seguenti finalità e con riferimento alle rispettive basi giuridiche:

- per la redazione e la tenuta del Registro Insider di cui all'art. 18 del Regolamento MAR e dell'art. 15 del Regolamento;
- a seguito di disposizioni o in ossequio a richieste provenienti dall'Autorità di vigilanza e controllo.

Categorie di dati personali

I dati personali comunicati al Titolare appartengono alle seguenti categorie: dati personali comuni (data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo professionale, indirizzo privato, numero di telefono professionale fisso e mobile, numero di telefono privato fisso e mobile, email), funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:

- le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare;
- il Preposto al Registro Insider;
- i consulenti (notai, commercialisti, legali);
- le società operanti nel settore IT, localizzate in Italia che svolgono, per conto del Titolare, prestazioni o servizi strumentali alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti

- elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- gli organi interni di controllo e di vigilanza;
- le Autorità di vigilanza, l'Autorità giudiziaria ed altri enti pubblici.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare nell'ambito delle finalità sopra individuate potrà trasferire i Dati Personali degli Interessati ad una Organizzazione Internazionale o a Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o a Paesi terzi extra UE al fine di ottemperare alle finalità di trattamento sopra indicate. Il suddetto trasferimento avverrà esclusivamente sulla base ed in conformità alle disposizioni di cui al Capo V, Artt. 44 e seguenti del GDPR, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti.

Per i trattamenti di Dati Personali extra UE, il Titolare autorizzerà tali trattamenti solo quando il trasferimento dei Dati avvenga sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45 del GDPR). In mancanza di una precisa decisione di adeguatezza il trasferimento di Dati Personali potrà avvenire solo se sussistono garanzie adeguate, come previsto dall'articolo 46 del GDPR, oppure nei casi espressamente previsti dall'art. 49 del Regolamento.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo l'ulteriore conservazione per il periodo eventualmente previsto dalla legge.

In particolare, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Reg. UE 596/2014 e dell'art. 20 del Regolamento, i dati sono conservati per almeno cinque anni successivi al venir meno delle cause che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento degli stessi nel Registro Insider.

Diritti degli interessati

1. Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente;
- la rettifica dei dati ovvero ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati, ovvero ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la limitazione del trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i

diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

2. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Nell'esercitare i Suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

3. Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Esercizio dei diritti

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento o al Preposto al Registro Insider ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di revocare il consenso

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso, Lei avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

Diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Limitazioni dei diritti dell'interessato

I suoi diritti possono essere soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 undecies del Codice. L'esercizio dei suoi diritti in particolare può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con

comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2 undecies comma 3. In tali casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Fonte da cui hanno origine i dati personali

I suoi dati personali sono già in possesso del Titolare ovvero sono comunicati al Titolare da altro soggetto iscritto nel Registro Insider, a norma degli art. 15 e ss. del Regolamento.

Natura del conferimento dei dati. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, essendo previsto dalle norme citate sopra richiamate. Il suo eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per FNM di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento e giustificerebbe l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

ALLEGATO “1”

“Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso”

[...]

ALLEGATO “2”

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 596/2014

Articolo 7 Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività

concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

1 bis. Se l'offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un'emissione di obbligazioni da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. Tale comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Detto emittente o soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. La comunicazione di informazioni privilegiate da parte del partecipante al mercato che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, se tale partecipante al mercato sceglie di soddisfare le condizioni

⁵ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

seguenti:

- a) ha ottenuto il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
- d) ha informato la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
- e) ha effettuato e conservato una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non solo, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- f) ha trasmesso tale registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state comunicate al pubblico in altro modo.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e la trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;

b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché

c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette; b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 13

Prassi di mercato ammesse

1. Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2. Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;

b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;

c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;

e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione; e

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un'autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato

mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L'ESMA esamina altresì se l'istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell'Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell'ESMA.

5. Qualora un'autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell'ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall'istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

6. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l'ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l'ESMA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell'ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9. L'ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10. L'ESMA sorveglia l'applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11. Le autorità competenti notificano all'ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

12. Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai paragrafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione ⁶(1);

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione

- b) il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell'Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo;
- c) il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall'autorità competente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI;
- d) il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all'emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità.

L'emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liquidità.

13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell'attività di fornitura di liquidità.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica immediatamente

o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).

all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno

autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all'autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.

5. L'emittente che sia un ente creditizio o un ente finanziario oppure l'emittente che sia un'impresa madre di tale ente può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;

b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;

c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e

d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
- b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a).

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:

- a) gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma del paragrafo 1;
- b) le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili

o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono appena possibile all'autorità competente che lo richieda l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona sia incaricata dall'emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l'altra persona redige.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti e le persone che agiscono a loro nome o per loro conto aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.

In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a).

Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all'autorità competente che lo richieda.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su

un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Direttiva UE 57/2014

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari all'interno dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

2. La presente direttiva si applica:

- a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;
- c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
- d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

La presente direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d'asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell'ambito di un'asta, le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.

3. La presente direttiva non si applica:

- a) alle negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;
- c) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell'ambito della politica climatica dell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

4. L'articolo 5 si applica anche:

- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, quando l'operazione, l'ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l'operazione, l'ordine di compravendita, l'offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) a condotte attinenti a indici di riferimento (benchmark).

5. La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di

cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2) «contratto a pronti su merci»: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 3) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
- 4) «informazione privilegiata»: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 5) «quota di emissione»: la quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «indice di riferimento (benchmark)»: l'indice di riferimento (benchmark) quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 7) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 8) «stabilizzazione»: la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 9) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 10) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: il sistema multilaterale di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
- 11) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: il sistema organizzato di negoziazione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
- 12) «sede di negoziazione (trading venue)»: la sede di negoziazione (trading venue) quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
- 13) «prodotto energetico all'ingrosso»: il prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
- 14) «emittente»: l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:

a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

- b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure
- d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

(1) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

7. L'utilizzo della raccomandazione o dell'induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell'abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.

5. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà

di espressione.

Articolo 5

Manipolazione del mercato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione del mercato di cui al paragrafo 2 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, costituiscono manipolazione del mercato le seguenti condotte: a) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che;

i) fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; o

ii) fissa il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;

salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

b) conclusione di un'operazione, immissione di un ordine di compravendita o il compimento di qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato;

c) divulgazione di informazioni, attraverso i media, incluso Internet, o con qualsiasi altro mezzo, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; o

d) trasmissione di informazioni false o fuorvianti, o comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento (benchmark).

Articolo 6

Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all'articolo 5 sia punibile come reato.

3. Si applica mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero

in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;
- c) l'assoggettamento a controllo giudiziario;
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 10

Competenza giurisdizionale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria competenza per un reato di cui agli articoli da 3 a 6 commesso:

- a) in tutto o in parte nel loro territorio; oppure
- b) da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l'atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.

2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria competenza anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 6 anche quando siano commessi al di fuori del suo territorio e nella ipotesi in cui:

- a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio; oppure
- b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 11

Formazione

Fatta salva l'indipendenza dell'autorità giudiziaria e le differenze nella sua organizzazione all'interno dell'Unione, gli Stati membri impongono ai soggetti responsabili della formazione di giudici, procuratori, forze di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini di provvedere a una formazione adeguata riguardo agli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 4 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di modificarla, anche con riguardo all'interpretazione dei casi gravi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, al livello delle sanzioni introdotte dagli Stati membri e alla effettiva misura in cui gli elementi opzionali di cui alla presente direttiva sono stati adottati.

La relazione della Commissione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 13

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016 con riserva dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n 596/2014.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

D.LGS. N. 58/98 (T.U.F.)

TITOLO I-BIS

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I Disposizioni generali

Art. 180

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) “strumenti finanziari”:

1) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

b) “contratto a pronti su merci”: un contratto a pronti su merci quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) “programma di riacquisto di azioni proprie”: la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132;

b-ter) “informazione privilegiata”: l’informazione contemplata dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-quater) “indice di riferimento (benchmark)”: l’indice di riferimento (benchmark), quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) “prassi di mercato ammessa”: prassi ammessa dalla Consob conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-bis) “stabilizzazione”: la stabilizzazione quale definita nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-ter) “emittente”: l’emittente quale definito nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014;

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 181

(Informazione privilegiata) (abrogato)

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli [184](#), [185](#), [187 bis](#) e [187 ter](#) si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli [185](#) e [187 ter](#) si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo [180](#), comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Art. 183

(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento.

Capo II Sanzioni penali

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis (abrogato)

2-ter (abrogato)

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
3. (abrogato)
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)

Art. 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'*articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014*, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'*articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.*

596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'*articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014*.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'*articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014*, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli *articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro Insider, ai sensi dell'*articolo 26*, commi 1, lettera d), e 1-bis, del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel

Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'*articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014*:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli *articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. (abrogato)

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
- 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
- 6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
 - b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
 - c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
- 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
 - b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
 - c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
- 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. (abrogato)

1-ter. (abrogato)

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. (abrogato)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. (abrogato)

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) (abrogato)

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei

termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. (abrogato)

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

ALLEGATO “B”

COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSAZIONE DEI MOTIVI DELL’ISCRIZIONE NEL “REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE”

OGGETTO: Cancellazione iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Gentile [●],

Con la presente, secondo quanto disposto dal “*Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso*”, Le comunico che in data [●] alle ore [●] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro Insider in oggetto alla Sezione Temporanea – [●], e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi alla struttura Investor Relations, nella persona del Responsabile Investor Relations tramite email, all’indirizzo investor.relations@fnmgroup.it, ovvero al numero telefonico [●].

Distinti saluti,

Il Preposto al Registro Insider di FNM

OGGETTO: Cancellazione iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Gentile [●],

Con la presente, secondo quanto disposto dal “*Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di documenti ed informazioni riguardanti FNM S.p.A. e l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro delle persone che vi hanno accesso*”, Le comunico che in data [●] alle ore [●] sono venuti meno i motivi che avevano determinato la Sua iscrizione nel Registro Insider in oggetto alla Sezione Permanente, e che pertanto i dati Lei riguardanti saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi alla struttura Investor Relations, nella persona del Responsabile Investor Relations tramite email, all’indirizzo investor.relations@fnmgroup.it, ovvero al numero telefonico [●].

Distinti saluti,

Il Preposto al Registro Inside di FNM

[Tale comunicazione deve essere effettuata via e-mail e la relativa presa d’atto deve avvenire esclusivamente attraverso strumenti elettronici (sempre via e-mail).]